

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 874)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

(V. Stampato Camera n. 1742)

approvato dalla XII Commissione permanente (Industria e commercio - Artigianato - Commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 19 luglio 1984

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 luglio 1984

Aumento del fondo di dotazione della SACE per l'anno 1984

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il fondo di dotazione della SACE — Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione —, istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 100 miliardi, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il predetto importo di lire 100 miliardi è interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il predetto importo di lire 100 miliardi è interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.